

Idrocarburi / Upstream

Pubbligate le procedure operative di attuazione del nuovo disciplinare tipo

16 settembre 2015

Dopo la conversione in legge del Decreto Sblocca Italia (D.L. 12 settembre 2014, n. 144, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164) e l'adozione del nuovo disciplinare tipo relativo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, il MiSE ha chiuso il cerchio con la pubblicazione delle nuove procedure operative, contenenti la disciplina di dettaglio alla quale dovranno attenersi gli operatori *upstream* attivi in Italia (Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, in G.U. 3 settembre 2015, Serie generale, n. 204).

Le maggiori novità rispetto alla precedente versione del disciplinare tipo e delle relative procedure operative (risalenti entrambi al marzo 2011) riguardano la disciplina del "titolo concessorio unico", i requisiti di natura economica e finanziaria che

dovranno soddisfare gli operatori, la procedura di prequalifica e le garanzie economiche a copertura del rischio incidenti.

Il "titolo concessorio unico"

Una delle novità di maggior rilievo, già nel Decreto Sblocca Italia, è il titolo concessorio unico, strumento volto, nelle intenzioni del legislatore, a snellire le procedure di conferimento dei titoli abilitativi e che dovrebbe consentire di superare la dicotomia permesso di ricerca / concessione di coltivazione. Le attività di ricerca e coltivazione potranno infatti essere svolte sulla base di un titolo abilitativo conferito a valle di un procedimento unico; nella vigenza del titolo concessorio unico, il Ministero avrà il compito di attestare la transizione dalla fase di ricerca a quella di coltivazione (quest'ultima avrà una durata iniziale di trent'anni, contro i venti delle attuali

concessioni di coltivazione) e dovranno essere svolte tutte le procedure di VIA/VAS prescritte dalla legge prima dell'inizio di ciascuna delle attività previste nel programma dei lavori.

Lo scopo è quello di aumentare il ragionevole affidamento degli operatori, prima dell'avvio delle attività di ricerca, circa il fatto che, in caso di scoperta di un giacimento, essi possano poi effettivamente ottenere il via libera alle attività coltivazione.

Tuttavia, lo strumento del titolo concessorio unico non è allo stato utilizzabile: le nuove procedure operative, infatti, prevedono che le relative istanze potranno essere presentate soltanto successivamente alla approvazione, da parte del MiSE, del nuovo piano che illustrerà le aree aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di

Highlights

idrocarburi.

Requisiti più stringenti

Il MiSE ha introdotto requisiti più stringenti per la valutazione delle capacità economiche e tecniche degli operatori o aspiranti tali. In particolare, con riferimento alle prime, sarà necessario fornire informazioni più dettagliate sulle condizioni dell'impresa istante (in relazione, ad esempio, al patrimonio netto, al rapporto tra circolante e debito a breve, al rapporto tra debito netto e patrimonio netto e alla catena di controllo); inoltre, i richiedenti potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di fornire le garanzie connesse alle opere di recupero ambientale da svolgere al termine dello sfruttamento dei campi solo se il loro patrimonio netto (e non più il capitale sociale, come previsto dalla legislazione previgente) sia superiore a 10 milioni di Euro.

Anche con riferimento alle capacità tecniche, maggiori saranno le informazioni da fornire al MiSE in sede di istanza, dal numero di dipendenti, consulenti e con-

trattisti, alla gerarchia del processo decisionale, alla *corporate governance*. Dovranno, inoltre, essere illustrate con maggiore dettaglio le competenze tecniche nel settore *upstream*, specificando se le stesse siano possedute in proprio o mediante il ricorso a fornitori esterni. Maggiore enfasi, inoltre, è data alle informazioni da fornire in materia di salute, sicurezza, ambiente e gestione dei rischi.

La disciplina in questione non riguarda soltanto gli operatori che intendono affacciarsi per la prima volta sul mercato: Il MiSE potrà, infatti, verificare il rispetto dei nuovi requisiti anche da parte degli operatori a cui è già stato conferito un titolo minerario.

Pre-qualifica

Quegli operatori, non intestatari di titoli minerari, che vogliono ottenere la "pre-qualifica" introdotta dal nuovo disciplinare tipo, potranno "qualificarsi" presso il MiSE anche a prescindere dalla presentazione di un'istanza per il conferimento di titoli minerari, dimo-

strandolo il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico e tecnico necessari in generale per il rilascio di questi ultimi. La pre-qualifica eventualmente ottenuta ha una durata di due anni e, durante tale periodo, consente agli operatori di presentare un'istanza per l'ottenimento di un titolo minerario, senza che sia necessario un ulteriore vaglio dei requisiti. Gli operatori ai quali siano stati già conferiti dei titoli minerari si considerano per ciò stesso "pre-qualificati" (sebbene limitatamente all'attività di cui al decreto di conferimento) e salvo il potere del MiSE, menzionato sopra, di verificare la sussistenza dei nuovi requisiti.

Garanzie economiche a copertura del rischio incidente

In attuazione del principio generale affermato nel Decreto Sblocca Italia e ribadito nel nuovo disciplinare tipo, le nuove procedure operative stabiliscono come quantificare le "garanzie economiche" per coprire i costi di un eventuale incidente.

In sostanza, l'operatore do-

Highlights

vrà presentare un'analisi dei rischi che le attività oggetto dell'istanza possono ragionevolmente determinare e un'analisi dei costi prevedibili, avendo riferimento al più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati.

L'esistenza di una adeguata garanzia economica potrà essere dimostrata mediante polizza assicurativa, fidejussoria o altra garanzia ritenuta idonea dal MiSE.

Quanto alle garanzie relative alle attività di perforazione, i relativi importi minimi variano a seconda del tipo di attività da svolgere: si va da un minimo di 50mila Euro per "gas e condensati in argille scagliose" a un massimo di 500 milioni di Euro per le trivellazioni offshore di giacimenti a olio con capacità maggiore a 5.000 barili al giorno (o in condizioni di alta pressione o alta temperatura).

Ughi e Nunziante – Studio legale